

4. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'interno del 30 aprile 1999, pubblicato il 12 novembre 1999, n. 266, relativo alle modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto «Regioni ed autonomie locali», ai sensi dell'art. 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è sostituito dal seguente comma:

«2. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a versare l'importo dovuto, entro il 28 febbraio di ciascun anno, direttamente, mediante accreditamento sulla contabilità speciale n. 149726 ad essa intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione all'ARAN. In caso d'inadempienza il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione dell'ARAN, è autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dovuto sulle erogazioni ad esse spettanti in corso d'anno, ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed a versarle direttamente all'ARAN, mediante accreditamento sulla contabilità speciale n. 149726 ad essa intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione».

5. Dopo il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'interno del 30 aprile 1999, pubblicato il 12 novembre 1999, n. 266, relativo alle modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto «Regioni ed autonomie locali», ai sensi dell'art. 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è inserito il seguente comma:

«2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, qualora si avvalgano dell'assistenza dell'ARAN per la contrattazione collettiva, sono tenute a versare direttamente, entro il 28 febbraio di ciascun anno, mediante accreditamento sulla contabilità speciale n. 149726 ad essa intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima Agenzia».

Roma, 14 dicembre 2001

*Il Ministro per la funzione pubblica
e per il coordinamento dei servizi
di informazione e sicurezza*
FRATTINI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI

Il Ministro dell'interno
SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 4 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 359

02A07954

DECRETO 14 dicembre 2001.

Modifica del decreto 18 ottobre 1999 relativo alle modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto Sanità.

**IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
E PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI
DI INFORMAZIONE E SICUREZZA**

**DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

**E CON
IL MINISTRO DELLA SALUTE**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo n. 303 del 1999 concernente «L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 18 ottobre 1999 relativo alle modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto «Sanità», ai sensi dell'art. 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Ravvisata la necessità di provvedere — di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute — ad una modifica, volta alla semplificazione, della procedura di definizione del sistema dei trasferimenti dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto «Sanità»;

Considerata, in particolare, l'opportunità di adeguare, nell'osservanza delle rispettive autonomie statutarie, la disciplina dei trasferimenti dei contributi all'ARAN per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano;

Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città, ai sensi dell'art. 46, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, nella seduta del 19 aprile 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanità del 18 ottobre 1999, pubblicato il 18 dicembre 1999, n. 296, relativo alle modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto «Sanità», ai sensi dell'art. 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è sostituito dal seguente:

«1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, le regioni a statuto ordinario individuano l'ammontare complessivo del contributo dovuto all'ARAN per l'anno successivo dalle aziende sanitarie ed ospedaliere, e provvedono a ripartirlo a carico di ciascuna di esse sulla base dei dati desunti dall'ultimo conto annuale del personale, disponibile presso il Ministero dell'economia e

delle finanze, tenuto conto della quota di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera a), secondo alinea, del decreto legislativo n. 165 del 2001.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanità del 18 ottobre 1999, pubblicato il 18 dicembre 1999, n. 296, relativo alle modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto «Sanità», ai sensi dell'art. 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, qualora si avvalgano dell'assistenza dell'ARAN per la contrattazione collettiva».

3. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanità del 18 ottobre 1999, pubblicato il 18 dicembre 1999, n. 296, relativo alle modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto «Sanità», ai sensi dell'art. 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è sostituito dal seguente:

«2. Le regioni a statuto ordinario provvedono a trattenere l'importo dovuto da ciascuna azienda sulle risorse del Fondo sanitario regionale ed a versarlo entro il 28 febbraio di ciascun anno, per conto delle medesime, direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale n. 149726 ad essa intestata presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione all'ARAN. In caso di inadempienza, il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione dell'ARAN, è autorizzato a trattenere alle regioni a statuto ordinario l'importo dovuto, sulle erogazioni ad esse spettanti sul Fondo sanitario nazionale, ed a versarlo direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale n. 149726 ad essa intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma dandogliene contestuale comunicazione».

4. Dopo il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanità del 18 ottobre 1999, pubblicato il 18 dicembre 1999, n. 296, relativo alle modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto «Sanità», ai sensi dell'art. 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è inserito il seguente:

«2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, qualora si avvalgano dell'assistenza dell'ARAN per la contrattazione collettiva, sono tenute a versare direttamente, entro il 28 febbraio di ciascun anno, mediante accreditamento sulla

contabilità speciale n. 149726 ad essa intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima Agenzia».

Roma, 14 dicembre 2001

*Il Ministro per la funzione pubblica
e per il coordinamento dei servizi
di informazione e sicurezza*
FRATTINI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 4 Presidenza del Consiglio dei
Ministri, foglio n. 360

02A07953

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sima Manuela Laura di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sima Manuela Laura ha chiesto il riconoscimento del titolo di assistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;